

252.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 8 ed emendamenti) .	13
Missioni valevoli nella seduta del 23 gennaio 2003	3	(Sezione 6 – Articolo 9)	14
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 7 – Articolo 10 ed emendamento) .	14
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5	(Sezione 8 – Articolo 11)	15
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 9 – Articolo 12)	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 10 – Articolo 13)	15
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	6	(Sezione 11 – Articolo 14, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	15
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 12 – Articolo 15, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	17
Proposte di legge nn. 1574-2131-2900	7	(Sezione 13 – Articolo 3 ed emendamenti)	18
(Sezione 1 – Parere della V Commissione)	7	(Sezione 14 – Ordini del giorno)	20
(Sezione 2 – Articolo 5 ed emendamenti)	7	Proposte di legge nn. 559-1478-1480-1486-1535-1590-1660	25
(Sezione 3 – Articolo 6 ed emendamenti)	8	(Sezione 1 – Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili)	25
(Sezione 4 – Articolo 7 ed emendamenti)	10	(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	26
		(Sezione 3 – Parere della V Commissione)	26
		(Sezione 4 – Articolo 1 ed emendamenti)	27

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interpellanze urgenti	30	(Sezione 5 – Utilizzazione dei fondi erogati a seguito degli eventi alluvionali da parte della provincia di Catanzaro)	35
(Sezione 1 – Iniziative per il risanamento dell'area industriale di Priolo)	30	(Sezione 6 – Necessità di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie in Lombardia) ..	36
(Sezione 2 – Normativa e competenze in materia di soccorso alpino e speleologico)	30	(Sezione 7 – Iniziative per garantire trasparenza sulla crisi della Fiat)	37
(Sezione 3 – Iniziative per garantire il regolare svolgimento del Gay Pride in programma a Bari nel giugno 2003)	34	(Sezione 8 – Operazione di trasferimento degli ordigni bellici presenti nel deposito della base militare di Camp Darby)	38
(Sezione 4 – Presunta trattativa tra il Governo italiano ed i membri della famiglia Savoia)	35		

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 gennaio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieri, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanetta.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ranieri, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone,

Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanetta.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRAGALÀ: « Modifiche all'articolo 37 del codice penale militare di pace, in materia di ampliamento delle competenze della giurisdizione militare » (3565);

LICASTRO SCARDINO: « Istituzione del Museo nazionale della moda italiana » (3566);

GRIGNAFFINI ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle "televisioni di strada" » (3567);

LA RUSSA ed altri: « Interventi in favore della città di Reggio Calabria » (3568);

FRANCI e FLUVI: « Modifica all'articolo 2615-*bis* del codice civile in materia di bilanci dei consorzi di imprese » (3569);

OLIVIERI: « Modifiche agli articoli 589 e 590 del codice penale in materia di circostanze aggravanti dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose » (3570);

DI LUCA: « Norme concernenti la circolazione dei veicoli a targhe alterne » (3571).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.**

In data 22 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: « Disposizioni concernenti la forma di governo regionale » (3572);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: « Attribuzione alla potestà statutaria regionale della competenza in materia di fonti del diritto » (3573);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: « Disposizioni in materia di denominazione dei Consigli regionali » (3574).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 22 gennaio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali » (3564).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Spini ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

SPINI: « Disciplina degli approdi turistici » (251).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CENTO: « Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione, in materia di forma di governo » (3523).

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997 » (3518) *Parere delle Commissioni I, IV, V e X.*

VI Commissione (Finanze):

GIRONDA VERALDI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in materia di agevolazioni fiscali per favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno » (3439) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.*

VII Commissione (Cultura):

MAZZOCCHI: « Istituzione del Museo nazionale degli strumenti musicali » (3136)

Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ADORNATO: « Istituzione della festa nazionale del libro e della lettura e misure per la promozione della lettura » (3525) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

LUPI ed altri: « Disciplina delle locazioni transitorie per studenti universitari e lavoratori fuori sede » (3143) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII.*

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 20 gennaio 2003, il deputato Vittorio Sgarbi ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso il tribunale di Bologna (proc. n. 1639/99 RGNR — 1881/99 RGGIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 21 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi del-

l'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 13 dicembre 2002, sulla gestione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, concernente la bonifica dei siti inquinati.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 20 gennaio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta alle interrogazioni in Commissione PISTONE ed altri n. 5/00811, OLIVIERI n. 5/00812 e BENVENUTO n. 5/00855, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18 giugno 2002, concernenti la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le associazioni *pro loco*.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 21 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma generale di mezzanizzazione del Mezzogiorno, riferita all'anno 2002 (doc. CIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni approvate nella sessione dal 21 al 24 ottobre 2002. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sull'importanza e il dinamismo del teatro e delle arti nell'Europa allargata » (doc. XII, n. 197) — *alla VII Commissione (Cultura)*;

« sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 2002 al 2 agosto 2002 » (doc. XII, n. 198) — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

« sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni "Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo" » (doc. XII, n. 199) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

« sull'impatto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il suo status futuro » (doc. XII, n. 200) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

« sulla proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'applicazione ai lavoratori autonomi della legislazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro » (doc. XII, n. 201) — *alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII (Affari sociali)*;

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale » (doc. XII, n. 202) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

« sulla strategia dell'Unione europea in vista della Conferenza di Nuova Delhi sui cambiamenti climatici (COP8) » (doc. XII, n. 203) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

« sulla valutazione e le prospettive della strategia dell'Unione europea in materia di terrorismo a un anno dall'11 settembre 2001 » (doc. XII, n. 204) — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: MURATORI E GERMANÀ; PERLINI ED ALTRI; CARLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL RIOR-DINO E IL RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO (1574-2131-2900)

(A.C. 1574 - Sezione 1)

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.6 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 5-bis, le parole: « per l'anno 2005 » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2005 »;

si intende conseguentemente revocata la condizione formulata nel parere reso in data 21 gennaio 2003, volta a sopprimere l'articolo 3;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 14.10 della Commissione, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2-bis, le parole: « della presente legge » siano sostituite dalle seguenti: « del comma 2 »;

si intende conseguentemente revocata la condizione formulata nel parere reso in data 21 gennaio 2003, volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 14.

(A.C. 1574 - Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Modifica all'articolo 1164 del codice della navigazione).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

« Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Modifica all'articolo 1164 del codice della navigazione).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole « e degli altri uffici designati dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice della navigazione.

5. 1. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da 50 euro a 500 euro *con le seguenti:* da 100 euro a 1000 euro.

5. 2. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(Approvato)

(A.C. 1574 – Sezione 3)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Riassetto normativo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento ed armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;

b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:

1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione

nei registri nelle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza;

2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;

3) rinvio alle norme armonizzate di EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;

4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;

5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;

c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:

1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;

2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;

d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;

e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario ed in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative ed esprimere nuovi criteri in materia di requisiti fisici

per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;

f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;

g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto;

h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 2 e 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

(Riassetto normativo).

Al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché alla creazione di registri nazionali.

6. 5. *(ex 1. 5). (nuova formulazione). La Commissione.*

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.

6. 4. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: sentito il parere della con le seguenti: d'intesa con la.

6. 1. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti ammini-

strativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 marzo 2001, sono le Capitanerie di porto.

1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla Regione Sicilia in forza del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.

6. 6 (ex 15. 1). La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6. 3. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1574 – Sezione 4)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

*(Strutture per la nautica
da diporto su aree private).*

1. Nel rispetto della programmazione regionale in materia di porti, turismo e commercio e senza pregiudizio per le competenze programmatiche delle autorità

portuali relative alla realizzazione delle opere portuali, l'esecuzione delle opere di realizzazione di porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio, ivi compresi i relativi moli, banchine e specchi acquei, ottenuti mediante escavazione a secco di aree di proprietà privata, anche se collegati artificialmente a corsi d'acqua pubblici o al mare, è soggetta, in quanto relativa ad opere private, al regime del permesso di costruire nonché a quello contributivo e fiscale delle opere private non in concessione demaniale.

2. Alle opere di cui al comma 1, nonché alle aree di proprietà privata sulle quali insistono, non si applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e l'articolo 822 del codice civile.

3. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano collegate al demanio idrico, ferma restando per le stesse e per le aree sulle quali insistono la natura di beni privati, è dovuto un canone per l'utilizzo dell'acqua pubblica, determinato con riferimento all'entità della derivazione e per una portata calcolata in via presuntiva. Per le strutture collegate al demanio marittimo il canone è commisurato al 10 per cento della superficie dello specchio acqueo, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

4. Qualora il procedimento per l'approvazione dei progetti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 coinvolga più soggetti pubblici, l'amministrazione procedente provvede all'indizione di una conferenza di servizi ovvero promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi della disciplina vigente in materia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle strutture per la nautica da diporto di cui al comma 1, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari di tali strutture presentano all'ufficio competente domanda per la determinazione dell'ammontare del canone, il quale è dovuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro il medesimo termine di centottanta giorni di cui al comma 5, devono presentare domanda per la determinazione dell'ammontare del canone anche i soggetti privati che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 1, sono titolari di concessioni demaniali relative allo specchio d'acqua. Nel quantificare il canone, in relazione alle scadenze dei titoli concessori, gli uffici competenti imputano l'eventuale eccedenza delle somme già versate rispetto al nuovo ammontare del canone, come determinato ai sensi del presente articolo, a titolo di anticipo sulle somme dovute in futuro dai medesimi soggetti privati. Non si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 49 del codice della navigazione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le prescrizioni e gli obblighi imposti dalle concessioni demaniali rilasciate anteriormente a tale data. Le amministrazioni competenti dispongono la cessazione dei procedimenti in corso per il rilascio o il rinnovo delle concessioni.

8. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima e alle disposizioni, generali o speciali, da essa adottate in proposito con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

(Strutture per la nautica da diporto su aree private).

Sopprimerlo.

*7. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*7. 4. Duca, Pasetto, Di Gioia.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*7. 5. Pasetto, Realacci, Duca, Giachetti, Gentiloni, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. — *(Durata delle concessioni).* —

1. Le concessioni demaniali marittime per la costruzione di strutture ricettive per la nautica, realizzate anche in parte su terreno di proprietà privata, collegate con le acque pubbliche marittime o interne mediante canali di comunicazione, hanno durata di cinquanta anni. Alla scadenza possono essere rinnovate per un ulteriore periodo non superiore a cinquanta anni. Al termine di tale periodo sono acquisite dallo Stato.

7. 6. Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni, Tuccillo, Lusetti.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7. 7. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 1.

7. 8. Duca, Pasetto, Di Gioia.

Al comma 1, sostituire le parole: senza pregiudizio per le competenze programmatiche delle autorità portuali relative alla realizzazione delle opere portuali con le seguenti: fatte salve le competenze delle autorità portuali stabilite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni.

7. 9. Duca, Mazzarello, Pasetto, Susini.

Al comma 1, dopo le parole: delle opere portuali aggiungere le seguenti: e comunque al di fuori delle aree di competenza delle autorità portuali.

7. 10. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: moli, banchine e specchi acquei con le seguenti: moli e banchine.

7. 11. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 2.

***7. 12.** Duca, Pasetto, Di Gioia.

Sopprimere il comma 2.

***7. 2.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

7. 13. Pasetto, Di Gioia, Duca.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ferma restando per le stesse e per le aree sulle quali insistono la natura di beni privati,

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 50 per cento.

7. 3. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.

7. 14. Duca.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

7. 15. Duca.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

7. 16. Duca.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le strutture di cui al comma 1 collegate ad aree terminali marittime e specchi acquei antistanti ricompresi nell'ambito della circoscrizione di un'autorità portuale, i canoni di concessione dovuti costituiscono entrata propria dell'autorità portuale.

7. 17. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

7. 18. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 4.

7. 19. Di Gioia, Pasetto, Duca.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

7. 20. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 5.

7. 21. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: i proprietari di tali strutture ag-

giungere le seguenti: e i titolari di concessioni demaniali relative allo specchio d'acqua.

7. 22. Pasetto, Duca, Mazzarello.

Sopprimere il comma 6.

7. 23. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Al comma 6, sopprimere il primo e il secondo periodo.

7. 24. Duca, Raffaldini, Pasetto.

Sopprimere il comma 7.

7. 25. Pasetto, Di Gioia, Duca.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: concessioni demaniali aggiungere le seguenti: , riferite alle sole concessioni di cui al comma 1,

7. 26. Di Gioia, Duca, Pasetto.

Sopprimere il comma 8.

7. 27. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 28. Pasetto, Duca, Di Gioia.

(A.C. 1574 – Sezione 5)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Unità navali storiche).

1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;

b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;

c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;

d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

2. I beni di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una

commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:

a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro ed altri interventi sui beni di cui al comma 1;

c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

(Unità navali storiche).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* **8. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* **8. 2.** La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il pa-

re del Ministro dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

8. 3. *(Testo modificato nel corso della seduta).* La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1574 – Sezione 6)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Ordinanze di polizia marittima).

1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.

(A.C. 1574 – Sezione 7)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).

1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da diporto.

10. 1. Duca, Mazzarello.

(Approvato)

(A.C. 1574 – Sezione 8)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814).

1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili ».

(A.C. 1574 – Sezione 9)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Disposizioni in materia di sinistri ed inchieste formali).

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non ad-

bite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.

(A.C. 1574 – Sezione 10)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici).

1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscono il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(A.C. 1574 – Sezione 11)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Disposizioni abrogative).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta. Le somme corrisposte in eccedenza non danno luogo a rimborso e le somme dovute sono condonate d'ufficio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

(Disposizioni abrogative).

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14. 1. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: 14.

14. 2. Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

Sopprimere il comma 2.

14. 6. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2003 con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.

14. 3. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Duca, Raffaldini.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***14. 4.** Raffaldini, Duca.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***14. 5.** Pasetto, Duca, Giachetti, Gentiloni Silveri, Tuccillo, Lusetti.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.

14. 10. *(Testo modificato nel corso della seduta).* La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. — *(Disposizioni interpretative)* — 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 16

marzo 2001, n. 88, si applicano soltanto alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari.

14. 01. Albonetti, Duca, Mazzarello, De Luca, Susini.

(Approvato)

(A.C. 1574 – Sezione 12)

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Disposizioni varie).

1. Al comma 32 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio » sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle economie derivanti al bilancio dello Stato dalle riduzioni, per minori costi per oneri contributivi, dell'importo delle sovvenzioni previste dalle convenzioni medesime.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

(Disposizioni varie).

Sopprimerlo.

***15. 2.** Gibelli, Caparini.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***15. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 15. 4.** La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. – 1. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 40 per cento ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 03. Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. – 1. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: 15.500.000 euro annui con le seguenti: 28.500.000 euro annui.

15. 02. Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti all'uopo previsti.

15. 01. Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — (Rifinanziamento della legge 8 agosto 1995, n. 343, e ulteriori agevolazioni alla formazione professionale dei marittimi) — Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con la legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, complessivamente determinato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 04. Duca, Pasetto, Di Gioia, Mazzarello, Albonetti, Susini, Tidei, De Luca.

(A.C. 1574 – Sezione 13)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

*(Navi destinate esclusivamente
al noleggio per finalità turistiche).*

1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione di uno specifico regolamento di sicurezza da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

4. Alle navi di cui al comma 1 del presente articolo non si applica la limita-

zione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, lettera c).

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche).

Sopprimerlo.

3. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle di cui al comma 2-bis,.

3. 5. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con equipaggio aggiungere la seguente: almeno.

3. 1. Mazzarello, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni e integrazioni.

3. 2. Mazzarello, Di Gioia, Duca.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 3. Pasetto, Duca, Di Gioia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 6. (*Testo modificato nel corso della seduta*). La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 1574 – Sezione 14)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

dopo dodici anni si sono definitivamente e positivamente concluse tutte le diverse procedure amministrative di autorizzazione riguardanti l'ampliamento del porto turistico e la costruzione dell'avamposto siti nel comune di Senigallia;

la realizzazione delle nuove opere previste per il porto di Senigallia permetterà un significativo e qualificante sviluppo per la nautica da diporto e per l'offerta turistica di quel comune e, anche, per l'insieme della costa della provincia di Ancona;

a fronte di una spesa prevista di circa nove milioni di euro, per l'ampliamento del porto turistico e la costruzione dell'avamposto di Senigallia è attualmente a disposizione un totale di tre miliardi e trecento milioni delle vecchie lire che, a giorni, permetterà solo l'inizio dei lavori di costruzione di parte dell'avamposto,

impegna il Governo

a prevedere prioritariamente, nella ripartizione di nuovi finanziamenti per lo svi-

luppo della nautica da diporto, il finanziamento di quelle opere già definitivamente autorizzate, immediatamente cantierabili e in attesa di risorse per essere realizzate o concluse.

9/1574/1. Lion.

La Camera,

premessi che:

l'attuale normativa per l'omologazione dei giubbotti salvagente non tiene in considerazione importanti innovazioni tecniche;

i giubbotti elastici in poliuretano espanso a cellule chiuse con chiusura rapida (a fibbia e *clip*) sono in produzione corrente da molti anni;

tali giubbotti sono molto più agevolmente indossabili a tutto vantaggio della sicurezza, soprattutto in caso di emergenza;

la struttura e la vestibilità di questi capi consente un miglior galleggiamento del corpo umano;

la natura del materiale possiede un notevole potere antiurto

impegna il Governo

a sviluppare ogni azione che riconosca le qualità di sicurezza e utilizzo di detti giubbotti e ne consenta l'omologazione o comunque ne autorizzi l'uso immediato.

9/1574/2. Di Luca, Romani, Panattoni.

La Camera,

premessi che:

che il mercato della nautica da diporto, per imbarcazioni fino a 24 metri, prevede un preventivo nulla-osta dell'INPS al fine della dismissione di bandiera;

che detta procedura risulta di fatto non attagliarsi a dette imbarcazioni,

perché queste risultano prive dell'obbligo di equipaggio di condotta.

impegna il Governo

a rivalutare l'opportunità di applicare tale obbligo alle imbarcazioni fino a 24 metri.

9/1574/3. La Starza.

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

impegna il Governo

a rispettare il termine di un anno per l'esercizio della delega previsto dall'articolo citato in premessa, evitando proroghe dello stesso in quanto inciderebbero negativamente su di una materia che necessita di una riforma in tempi brevi.

9/1574/4. « Parolo ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

impegna il Governo

a consultare preventivamente i rappresentanti degli enti locali e delle regioni nell'esercizio della delega previsto dall'articolo citato in premessa.

9/1574/5. « Guido Giuseppe Rossi ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

tenuto conto che in particolare al comma 1, lettera c), punto 2 si fa riferimento alla vigilanza sulla rispondenza delle norme tecniche delle attrezzature in dotazione alle unità di diporto;

impegna il Governo

ad adeguare tale omologazione tecnica ai parametri dettati dalle direttive comunitarie in materia.

9/1574/6. « Sergio Rossi ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

tenuto conto che in particolare al comma 1, lettera d), si fa riferimento alla previsione di soluzioni organizzative finalizzate all'informazione a favore dell'utenza;

impegna il Governo

a prevedere la costituzione di un apposito centro telefonico di riferimento per il pubblico.

9/1574/7. « Francesca Martini ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 4 prevede sanzioni differenziate per chi viola il divieto di navigazione nelle aree protette marine, a seconda dell'avvenuta segnalazione o meno delle suddette aree;

tenuto conto che l'istituto idrogeografico della marina definisce i limiti geografici delle aree protette marine;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano effettuati controlli periodici sull'effettiva segnalazione dei limiti geografici delle aree protette marine.

9/1574/8. « Ercole ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 8 prevede che le unità navali storiche siano considerate beni culturali;

impegna il Governo

a riconoscere il requisito di cui alla lettera *b*) del comma 1, relativo al raggiungimento di traguardi sportivi o tecnici, esclusivamente di eventi di rilevanza nazionale.

9/1574/9. « Pagliarini ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 8 prevede che le unità navali storiche siano considerate beni culturali;

impegna il Governo

a riconoscere il requisito di cui alla lettera *e*) del comma 1, relativo alla riproduzione di imbarcazioni storiche utilizzate come strumenti sussidiari illustrativi e didattici, nei casi in cui tali strumenti vengano aperti gratuitamente al pubblico.

9/1574/10. « Lussana ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

tenuto conto che alla lettera *f*) si prevede l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara attraverso specifici corsi per il settore del turismo nautico;

impegna il Governo

a garantire che il titolo conseguito al termine di tali corsi di studio venga equiparato al diploma conseguito presso un istituto professionale di ordine superiore.

9/1574/11. « Dario Galli ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 10 comma 1, prevede che i controlli di sicurezza della navigazione vengano inclusi nella compe-

tenza del Corpo delle Capitanerie di portoguardia costiera;

impegna il Governo

a provvedere all'opportuno adeguamento del relativo organico.

9/1574/**12.**

« Caparini ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 8 prevede che le unità navali storiche siano considerate beni culturali;

impegna il Governo

a stabilire criteri per la valutazione del contributo allo sviluppo sociale ed economico del Paese di cui al requisito di cui alla lettera *d*) del comma 1, ai fini del riconoscimento delle unità navali storiche.

9/1574/**13.**

« Polledri ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 8 prevede che le unità navali storiche siano considerate beni culturali;

impegna il Governo

a riconoscere il requisito di cui alla lettera *a*) del comma 1, relativo ai casi di peculiarità progettuale tecnica, architettonica o ingegneristica nonché alla scelta dei materiali impiegati nella costruzione, individuando un apposito organismo competente al riconoscimento di tali casi particolari.

9/1574/**14.**

« Guido Dussin ».

La Camera,

esaminato il testo unificato concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 6 ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto prevede una delega al Governo per tale finalità;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché l'ipotesi di istituzione del registro per l'identificazione dei natanti che non siano già iscritti come imbarcazioni preveda il consenso preventivo e vincolante delle regioni.

9/1574/**15.**

« Luciano Dussin ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 7 consente la realizzazione di strutture per la nautica da diporto su aree private;

impegna il Governo

a stabilire termini precisi per la conclusione della conferenza dei servizi di cui al comma 4 del suddetto articolo.

9/1574/**16.**

« Bricolo ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 1, lettera *i*) capoverso articolo 35, comma 3, consente lo svolgimento dei servizi complementari di bordo, di camera e di cucina ai passeggeri;

impegna il Governo
a prevedere come requisito essenziale una conoscenza basilare delle lingua italiana ovvero un'adeguata conoscenza della lingua inglese, al passeggero al quale si consente di svolgere i servizi complementari.

9/1574/**17**.

« Rizzi ».

La Camera,

esaminato il testo unificato, concernente le disposizioni per il settore della nautica da diporto;

considerato che l'articolo 10 dispone in materia di controlli della sicurezza nella navigazione;

impegna il Governo

a prevedere, in riferimento al comma 2 del medesimo articolo, l'applicazione di adeguate sanzioni da erogare nei casi in cui venga accertata la violazione in materia delle norme di sicurezza della navigazione.

9/1574/**18**.

« Didonè ».

PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI; VOLONTÈ ED ALTRI; MISURACA E AMATO; LOSURDO ED ALTRI; DE GHISLANZONI CARDOLI ED ALTRI; PECORARO SCANIO ED ALTRI; MARINI ED ALTRI: NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660)

(A.C. 559 – Sezione 1)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO
DELLA SEDUTA**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative, già conferite alle stesse secondo le disposizioni della legge n. 59 del 1997, è assegnato alle medesime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, un fondo annuale pari a 200 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, per gli anni 2003, 2004 e 2005 nell'unità previsionale di base 4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003, relativi all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente).

4. 02. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative, già conferite alle stesse secondo le disposizioni della legge n. 59 del 1997, è assegnato alle medesime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, un fondo annuale pari a 140 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 « Fondo speciale di parte corrente » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 03. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni.

(A.C. 559 – Sezione 2)**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI****NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 2.

(A.C. 559 – Sezione 3)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.52 Marinello, 4.4 Pecoraro Scanio, 4.7 Lucidi, 4.8 Scaltritti, 4.13 e 4.14 Vascon, 4.27 Realacci, 4.28 e 4.29 Vascon, 4.31 Zanetta, 4.36 D'Alia, 4.38 Rava, 4.40 Misuraca, 4.41 D'Alia, 4.42 e 5.2 Catanoso, 5.3 Lucidi, 5.4 Misuraca, 5.5 e 5.8 D'Alia, 5.6 Marcora, 5.7, 5.12 e 5.14 Scaltritti, 5.15 D'Alia e sugli articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03 Rava, 4.04 Scaltritti, 4.05 Misuraca, 4.06 Marcora, 4.07 D'Alia, 4.08 Catanoso, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo 1.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

a seguito di una ulteriore valutazione
dei profili finanziari connessi agli emen-
damenti 4.13 Vascon e 4.27 Realacci,

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.13 Vascon,

*con la seguente condizione, volta a ga-
rantire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:*

sia aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: « Ai componenti di tale comitato
non compete alcuna indennità o compenso
né rimborso spese »;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 4.27 Realacci;

*si intende conseguentemente revocato
il parere contrario reso in relazione agli
emendamenti 4.13 Vascon e 4. 27 Realacci
nella seduta del 16 gennaio 2003;*

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.75 della Commis-
sione, in quanto suscettibile di determi-
nare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica privi di idonea quantificazione e
copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo
n. 1.

NULLA OSTA

sull'emendamento 5.20 della Commis-
sione.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamento 4.81 e 4.75 (terza
formulazione) della Commissione e sui

subemendamenti 0.4.75.1, 0.4.75.2 e 0.4.75.3 Rava, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

(A.C. 559 – Sezione 4)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Natura giuridica e compiti istituzionali).

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale della Nazione e nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché nel controllo del territorio ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria, concorre nei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Natura giuridica e compiti istituzionali).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La presente legge dispone il riordino del Corpo forestale dello Stato che assume la denominazione di Corpo di polizia forestale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, commi 1 e 2, sostituire le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.

agli articoli 2, 3, 4 e 5 e al titolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.

sostituire il titolo con il seguente: Ordinamento del Corpo di polizia forestale.

1. 24. Pecoraro Scanio, Molinari.

Al comma 1, sostituire le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale;

agli articoli 2, 3, 4 e 5 e al titolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Corpo forestale dello Stato con le seguenti: Corpo di polizia ambientale e forestale.

1. 1. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, foreste, degli ecosistemi e delle risorse agroambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

1. 10. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è altresì struttura operativa nazionale di protezione civile.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

1. 8. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: svolge attività fino a: È altresì con la seguente: è;

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: inerenti l'ordine fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 2.

1. 9. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: dello Stato ad ordinamento fino alla fine del comma con le seguenti: ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali e forestali nazionali.

1. 11. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole: della Nazione.

1. 4. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi.

Al comma 1, sostituire le parole: della Nazione con le seguenti: dello Stato.

1. 5. Preda, Sedioli, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole: della Nazione con la seguente: italiano.

1. 25. Franz, Patarino, Villani Miglietta, La Grua, Catanoso.

Al comma 1, sopprimere le parole: nella tutela dell'ambiente e.

1. 12. Ascierio.

Al comma 1, dopo le parole: dell'ambiente aggiungere le seguenti: del paesaggio, dei sistemi agro-ambientali, delle foreste.

1. 13. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché nel controllo fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché la sicurezza agroalimentare,

1. 14. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nonché nel controllo fino alla fine del comma.

1. 15. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: , nonché nel controllo fino a: sicurezza pubblica con le seguenti: concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , concorre nei servizi di ordine e di sicurezza pubblica.

1. 23. Minniti, Lucidi, Rava.

Al comma 1, dopo le parole: nonché nel aggiungere le seguenti: concorso nel.

1. 16. Ascierito.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

1. 6. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , laddove risulti insufficiente la presenza delle altre forze di polizia.

1. 17. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Nei limiti delle funzioni previste dall'articolo 2,

1. 18. Ascierito.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: svolge attività di polizia giudiziaria,

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: , nonché dall'autorità fino alla fine del comma.

1. 19. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: agroambientali con le seguenti: ambientali, paesaggistiche e agro-forestali.

1. 20. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: naturalistico nazionale con le seguenti: naturalistico statale.

1. 7. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché la sicurezza agroalimentare,

1. 21. Vascon.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il Corpo forestale dello Stato, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuità del servizio d'istituto e la salvaguardia del patrimonio zootecnico nelle aree colpite dalle pubbliche calamità. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate dagli eventi calamitosi ed alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

1. 22. Zanetta, Rosso.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. 2. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può avvalersi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

1. 3. Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative per il risanamento dell'area industriale di Priolo)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

da oltre dieci anni l'area industriale di Priolo-Melilli-Augusta-Floridia-Solarino-Siracusa è stata riconosciuta area ad alto rischio ambientale;

per la suddetta area è stato formulato un piano di risanamento, fermo da almeno sette anni, finanziato anche dal Governo con una prima *tranche* di cento miliardi di vecchie lire;

l'ambiente continua ad essere inquinato con grave nocimento per la salute di coloro che abitano e lavorano in quella zona;

infatti nei comuni del triangolo industriale Priolo-Augusta-Melilli si è registrata un'alta percentuale di malformazioni congenite e mortalità per tumori, nonché di patologie legate alla presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua dei medesimi comuni;

già negli anni ottanta fu aperto un processo per inquinamento atmosferico della zona e fu dimostrato che la mortalità per cancro nel triangolo industriale era elevata e che la percentuale dei nati malformati in quell'area era di gran lunga superiore alla soglia di allarme stabilita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

recentemente è esplosa l'« emergenza chimica » a Priolo, a seguito degli arresti

dei vertici dell'Enichem per l'inquinamento della costa e la chiusura di un impianto;

non si è disposti ad accettare un abbandono della chimica da parte dell'Eni con conseguente ricaduta occupazionale, ma piuttosto occorre avviare gli interventi di bonifica e di riconversione degli impianti con nuove tecnologie compatibili con il rispetto dell'ambiente, aprendo nuovi cantieri e offrendo occasioni di investimento –:

se, di fronte a questa grave emergenza ambientale, non sia necessario rivedere il piano di risanamento, superando i ritardi e velocizzando le procedure;

se non sia opportuno nominare un commissario straordinario per procedere più rapidamente nei lavori di risanamento;

quali interventi si intendano adottare per evitare la chiusura della zona industriale della provincia di Siracusa e garantire i livelli occupazionali, procedendo piuttosto ad un consolidamento e rilancio della suddetta area.

(2-00607) « Volontè, Giuseppe Gianni ».

(21 gennaio 2003)

(Sezione 2 – Normativa e competenze in materia di soccorso alpino e speleologico)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

su richiesta del ministero dell'interno – dipartimento dei vigili del fuoco del

soccorso pubblico e della difesa civile, il Consiglio di Stato (adunanza della 1^a sezione del 26 giugno 2002 n. 1874 del 2002) è stato interpellato per pronunciarsi sulla funzione di coordinamento riconosciuta al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico dalla legge n. 74 del 2001 e, in particolare, su come debba essere interpretato l'articolo 1, comma 2, secondo il quale, in caso di intervento congiunto di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.n.s.a.s.);

il dispositivo in questione è stato articolato e strutturato partendo dalla considerazione che l'attività di soccorso in ambiente montano, ipogeo e impervio, vista la sua complessità, sia dal punto di vista tecnico che da quello gestionale, è riconducibile ad un'emergenza di protezione civile, estendendo i principi contenuti nella legge n. 225 del 1992. L'affidamento del coordinamento delle operazioni all'attuale dipartimento della protezione civile ripropone una dicotomia istituzionale con il ministero dell'interno e con i vigili del fuoco certamente non funzionale all'efficacia del servizio. Per quanto riguarda lo specifico problema del coordinamento degli interventi di soccorso alpino e speleologico, il parere richiama concetti già pienamente acquisiti nella prassi attuata dal corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dalle sue strutture operative e condivisa dalla maggior parte degli organi periferici del ministero dell'interno. La sovrapposizione di competenze e ruolo non è coerente con la necessità di fornire un soccorso rapido ed efficace e determina riflessi negativi sull'intera gestione della fase di emergenza;

la legge n. 225 del 1992 individua l'ambito di operatività stabilendo che il servizio nazionale di protezione civile ha il compito « di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi ». L'articolo 1 della legge

n. 996 del 1970, recante « norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – protezione civile », definisce il concetto di calamità naturale o catastrofe come « l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone ed ai beni e che, per la loro natura o estensione, debbono essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari ». Nessuna norma delle leggi n. 996 del 1970 e n. 225 del 1992 e successive modificazioni attribuisce al servizio nazionale di protezione civile una competenza generale in materia di soccorso;

l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, modificato dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recita: « al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di: [...] tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico ». Va sottolineato che c'è un'espressa distinzione tra la materia della « protezione civile e prevenzione incendi » da quella del « soccorso pubblico », che comporta che la disciplina dettata in materia di protezione civile non sia immediatamente applicabile a quella del soccorso pubblico;

dall'esame delle norme relative alla disciplina del corpo dei vigili del fuoco non è individuabile alcuna disposizione che attribuisca a quest'ultimo una competenza primaria generale in materia di soccorso, essendo questa competente limitatamente ai servizi antincendio e alle opere tecniche di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità. Infatti, l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, recante « norme sull'ordinamento dei servizi antincendi e del corpo nazionale dei vigili del fuoco », stabilisce che « sono attribuiti al ministero dell'interno: i servizi di prevenzione ed

estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare». L'articolo 25 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione di servizi antincendi, precisa che « il servizio di soccorsi tecnici implica essenzialmente:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale;

c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose;

d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti »;

negli altri casi l'intervento dei vigili del fuoco è del tutto residuale (vedi lettera c) dell'articolo 25), nel senso che essi intervengono quando tale intervento può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose, fatta sempre salva la competenza primaria di eventuali altre organizzazioni cui tale compito sia attribuito. L'ordinamento giuridico prevede:

a) per il soccorso in mare la competenza primaria delle capitanerie di porto e dell'autorità marittima (articolo 69 del codice navale, articolo 2 decreto ministeriale 1° giugno 1978);

b) per il soccorso aereo la competenza primaria del direttore di aeroporto o, via subordinata, dell'autorità comunale, in caso di soccorso a terra, o dell'autorità marittima in caso di soccorso in mare (articolo 727 del codice navale); la competenza primaria del comandante di aeromobile (articolo 981 del codice navale);

c) per il soccorso stradale la competenza primaria dell'ente proprietario della strada, che può affidarlo in conces-

sione ad altri soggetti autorizzati (articolo 175 del codice della strada e articolo 374 del regolamento del codice della strada);

d) per il soccorso sanitario la competenza esclusiva appartiene al servizio sanitario nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, articolo 5);

e) per il soccorso alpino (articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776) stabilisce che « il *Club* alpino italiano provvede...all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti »;

la legge n. 776 del 1985 è integrata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162, in materia di agevolazioni del personale del soccorso alpino nell'esecuzione di attività di soccorso, dal regolamento di attuazione approvato con decreto 24 marzo 1994, n. 379, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (articolo 6, comma 6), che obbliga il *Club* alpino italiano, in sede di revisione statutaria di riconoscere forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al corpo nazionale del soccorso alpino, e dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, che riconosce la funzione di servizio di pubblica utilità del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, disponendo che esso provvede al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. A ciò si aggiunga la pari dignità riconosciuta dalla legge n. 225 del 1992 al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico rispetto alle altre amministrazioni dello Stato nell'ambito del servizio di protezione civile, la disciplina concernente la circolazione degli autoveicoli di soccorso (articolo 177 del codice della strada), che assimila i mezzi del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico impiegati in operazioni di soccorso agli altri mezzi della pubblica

amministrazione, e la disciplina in materia di assegnazione di frequenze radio;

nel momento in cui il legislatore individua nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico il soggetto cui spetta, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, provvedere al soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale, attribuisce proprio al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico il compito primario di assicurare tale servizio di pubblica utilità. Ciò non esclude che altre amministrazioni dello Stato possano concorrere in via residuale e subprimaria allo svolgimento di tale funzione, come si evince, per quanto riguarda i vigili del fuoco, dall'articolo 25 della legge n. 1570 del 1941, ciò anche alla luce del principio di sussidiarietà espressamente richiamato dalla Costituzione in materia di riparto delle competenze fra i vari enti e soggetti pubblici. La circostanza che il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico non sia una amministrazione dello Stato è del tutto irrilevante, essendo pacifico che lo svolgimento dei servizi pubblici può essere attribuito dalla legge o da atti amministrativi anche a soggetti che rivestono una diversa natura giuridica. Questa interpretazione è inoltre rafforzata dal principio contenuto nel secondo comma dell'articolo 2, secondo cui le strutture operative regionali e provinciali del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico sono individuate come esclusivo soggetto di riferimento delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo. Occorre in proposito considerare quanto segue:

a) l'attività di soccorso alpino è prevalentemente attività di soccorso tecnico sanitario;

b) compete al servizio sanitario nazionale l'attuazione del soccorso sanitario;

c) la materia della sanità appartiene alle competenze delle regioni;

l'individuazione delle strutture operative del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, quali esclusivi soggetti di riferimento per l'attuazione del soccorso sanitario in montagna e in ambiente ipogeo, si risolve nel riconoscere al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico un ruolo primario nell'attuazione di tale soccorso su tutto il territorio nazionale. Di qui l'attribuzione della funzione di coordinamento in caso di intervento anche di altre organizzazioni;

il decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni è antecedente a tale revisione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, come modificati dagli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 —:

se l'applicazione della riforma degli articoli 117 e 118 della Costituzione abbia modificato gli ambiti delle competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome in materia di « soccorso pubblico » e « protezione civile e prevenzione incendi »;

se non ritenga che il permanere di confusione tra gli ambiti operativi e la presunta sovrapposizione di competenze e ruoli per il soccorso sanitario in montagna e in ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale sia in netto contrasto con l'esigenza di fornire un soccorso rapido ed efficace e si rifletta negativamente sull'intera gestione della fase di emergenza;

se intenda confermare ruoli, compiti e funzioni attribuite alle strutture operative corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico quali esclusivi soggetti di riferimento per l'attuazione del soccorso sanitario in montagna e in ambiente ipogeo, riconoscendo al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico un ruolo primario nell'attuazione di tale soccorso su tutto il territorio nazionale, con l'attribuzione, fatte salve le specifiche attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, della funzione di coordinamento in caso di intervento di altre organizzazioni;

se non ritenga, di conseguenza, considerato l'elevato livello tecnico organizzativo-gestionale del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, di promuovere relazioni proficue e costanti con gli altri soggetti deputati al soccorso, al fine di sfruttare, attraverso procedure operative condivise, la potenzialità complessiva delle risorse tecniche ed umane disponibili per fornire un servizio di soccorso in ambito montano, ipogeo ed impervio, efficiente, efficace e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

(2-00591) « Caparini, Quartiani, Romele, Parolo, Olivieri, Arnoldi, Lolli, Guido Giuseppe Rossi, Martinelli, Bricolo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Didonè, Bressa, Scherini, Bianchi Clerici, Detomas, Ercole, Fontanini, Daniele Galli, Dario Galli, Gibelli, Lainati, Lussana, Marras, Moretti, Nicotra, Paniz, Polledri, Sergio Rossi, Vascon, Vitali, Alfredo Vito, Zanetta ».

(19 dicembre 2002)

(Sezione 3 – Iniziative per garantire il regolare svolgimento del Gay Pride in programma a Bari nel giugno 2003)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

è stato annunciato lo svolgimento a Bari nel giugno 2003 del Bari *Pride* 2003, promosso dall'*Arcigay*, sul tema delle discriminazioni sul lavoro;

la manifestazione ha avuto il patrocinio del presidente della regione Puglia, della provincia di Bari e del comune di Bari e l'adesione, come si è potuto vedere nella conferenza stampa di lancio dell'iniziativa, di partiti, sindacati, mondo dell'associazionismo, oltre che di tante cittadine e tanti cittadini di ogni età;

si è contemporaneamente avviata una campagna denigratoria dell'iniziativa, con prese di posizione di autorevoli esponenti baresi e regionali di Alleanza nazionale;

si è avviata negli stessi mesi una campagna di intimidazione nei confronti degli organizzatori dell'iniziativa e nei confronti dei giovani che frequentano il circolo *Arcigay* di Bari, ospitato in una sezione dei Democratici di sinistra, con insulti, minacce, inseguimenti: tutti episodi regolarmente denunciati alla questura di Bari;

la campagna di intimidazione ha preso di mira, in modo particolare, il presidente dell'*Arcigay* di Bari Michele Bellomo: sotto l'abitazione di Michele Bellomo sono state scritte frasi ingiuriose, non ancora cancellate;

il 23 dicembre 2002 esponenti del gruppo estremista neofascista Forza nuova hanno inscenato una manifestazione con striscioni e insulti di fronte al portone di una radio locale, presso la quale Bellomo rilasciava un'intervista, e ancora nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2002 sono stati lasciati messaggi minacciosi dietro la porta della sua abitazione;

tali manifestazioni, delle quali si sta occupando con attenzione la questura di Bari e sulle quali sono in corso indagini, non solo – cosa gravissima – mettono a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone, ma rischiano di invelenire il clima e di provocare ulteriori incidenti –:

quali misure il Ministro interpellato intenda mettere in atto per garantire la sicurezza dei singoli, riportare un clima di serenità e permettere il regolare svolgimento di una legittima manifestazione per i diritti civili e le libertà individuali e contro ogni tipo di discriminazione sul lavoro.

(2-00600) « Fassino, D'Alema, Violante, Grillini, Sasso, Bonito, Caldarella, Folena, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo ».

(14 gennaio 2003)

(Sezione 4 – Presunta trattativa tra il Governo italiano ed i membri della famiglia Savoia)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

con precedente interpellanza n. 2-00520 del 10 ottobre 2002, a cui il Governo non ha ancora dato risposta, venivano richieste informazioni su quanto ci fosse di vero su una presunta trattativa con i Savoia in vista del loro rientro in Italia;

molto più rapidamente del Governo sono arrivate risposte dai *mass media* (si segnala, in particolare, un articolo comparso sul quotidiano *La Stampa* di sabato 14 dicembre 2002) che confermavano questa trattativa e la richiesta di benefici da parte della famiglia Savoia;

l'oggetto della trattativa (l'ultimo incontro tra le parti sarebbe avvenuto a Ginevra il 18 novembre 2002) sarebbe uno scambio in cui i Savoia si impegnerebbero al ritiro della dichiarazione interpretativa al Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in cambio di alcuni beni di accertata appartenenza ai Savoia, che sarebbero restituiti loro dopo il rientro;

ai margini di questa trattativa sarebbero state decise anche le modalità di un incontro tra il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, e la famiglia Savoia al momento del loro rientro in Patria, che sembrerebbe essere ritardato più che da motivi di salute dalla volontà di comprendere meglio le risposte alle loro concrete richieste –:

per quale motivo non si sia ritenuto perlomeno doveroso riferire al Parlamento, che ha approvato l'11 luglio 2002, quasi all'unanimità, il disegno di legge che ha consentito il rientro degli eredi maschi Savoia in Italia, l'oggetto di questa eventuale trattativa e le motivazioni politiche che hanno portato alla scelta di « scendere a patti »;

se non si ritenga che un eventuale accordo sulla restituzione di beni ai Savoia sarebbe nettamente in contrasto con quella volontà unanime del Parlamento, che ha approvato, in uno spirito di riconciliazione, l'abrogazione solo e soltanto del primo e secondo comma della norma transitoria;

se non si ritenga, infine, che questa trattativa, che nulla ha a che fare con lo spirito di riconciliazione di cui prima si faceva menzione, sia un esplicito riconoscimento da parte del Governo dei « presunti torti » subiti dalla famiglia Savoia ed, insieme, il disconoscimento di quanto avevano deliberato i padri fondatori della nostra Costituzione, che non potevano dimenticare le pesanti e personali responsabilità dell'allora casa regnante per l'avvento e la permanenza del fascismo e delle leggi razziali nel nostro Paese.

(2-00589) « Buemi, Boselli, Intini, Albertini, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Angioni, Benvenuto, Enzo Bianco, Boato, Boccia, Bulgarelli, Carli, Cento, Cima, Cossa, Armando Cossutta, Damiani, Fanfani, Grillini, Lamorte, Lucà, Lucidi, Maccanico, Mancini, Mantini, Meduri, Merlo, Milioto, Molinari, Morgando, Moroni, Nigra, Potenza, Quartiani, Spini, Vertone, Vigni, Zanella, Zanotti, Zunino ».

(17 dicembre 2002)

(Sezione 5 – Utilizzazione dei fondi erogati a seguito degli eventi alluvionali da parte della provincia di Catanzaro)

E)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

sono iniziati i lavori di costruzione del secondo viadotto sul fiume Ancinale

nel comune di Cardinale ad opera della provincia di Catanzaro;

per questa opera la provincia ha concesso al comune di Cardinale, attraverso una delibera, 1.962.000 euro che appartenevano ai fondi per la messa in sicurezza del territorio dopo l'alluvione del 2000;

il luogo dove si è scelto di costruire questo secondo viadotto, in parallelo e a venti metri circa del ponte già esistente, risulta totalmente sbagliato e non fa che evidenziare una situazione di classico sperpero di denaro pubblico che non allevia alcun problema. Anzi li crea;

il comune di Cardinale avrebbe sì bisogno di un secondo viadotto, ma abbondantemente a valle dell'abitato, dove rappresenterebbe, in caso di calamità naturale, una via d'uscita o d'entrata per quella parte della popolazione che da secoli si trova schiacciata tra il fiume e la montagna, e avrebbe bisogno inoltre di una bretella di collegamento delle due strade provinciali, che garantirebbe la valorizzazione e lo sviluppo ad un ampio territorio;

i fondi alluvionali andrebbero spesi in opere ed interventi che sollevino le popolazioni ed il territorio da rischi e pericoli e non in opere inutili, costruite, addirittura, in dispregio dell'ambiente e della sicurezza (come dimostrato dal piano di assesto idrogeologico);

così non sempre è avvenuto, tant'è che si sono verificati in questi giorni ulteriori fenomeni alluvionali nel Nord-Italia —:

quali iniziative intenda intraprendere per verificare che i fondi per l'alluvione vengano utilizzati in maniera responsabile da parte degli enti locali destinatari degli stessi e, in particolare, dalla provincia di Catanzaro, vale a dire costruendo il secondo viadotto in un luogo dove possa effettivamente essere utile alla popolazione del comune di Cardinale e che nel contempo rispetti il suo territorio.

(2-00606)

« Giordano ».

(21 gennaio 2003)

(Sezione 6 – Necessità di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie in Lombardia)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

la situazione viaria lombarda soffre di gravi carenze infrastrutturali, con enormi disagi per i cittadini e le imprese;

il traffico che quotidianamente grava sull'autostrada A4 da Brescia a Milano è elevatissimo e altrettanto elevato è il numero di incidenti stradali: il bilancio in termini di vite umane è pesantissimo;

nonostante le reiterate proteste e le richieste di adeguamento non sono state adottate quelle misure idonee a garantire una migliore sicurezza;

questa difficile situazione crea oggettive difficoltà alle attività economiche, che, come è noto, risultano in questa area molto intense; si tratta di un sistema per la mobilità delle persone e delle merci assai complesso e senza dubbio fortemente congestionato per la sovrapposizione dell'intenso traffico locale al traffico di attraversamento a lunga percorrenza, tipico di un corridoio che è parte integrante della principale direttrice di collegamento est-ovest;

l'unica soluzione individuata dal Governo è quella di costruire nuove strade, ossia la direttissima Brescia-Milano (Bre-Be.Mi.) e la nuova tangenziale est, per cui il risultato sarà: 1) l'incremento del traffico su gomma; 2) il peggioramento della viabilità locale; 3) lo spreco delle risorse pubbliche; 4) l'ulteriore devastazione del territorio; 5) l'aumento dell'inquinamento (« più traffico, più cancro »);

i progetti di Bre.Be.Mi. e tangenziale est non sono stati discussi con i sindaci dei comuni interessati, un gruppo dei quali, precisamente 33, hanno costituito un fo-

rum per coordinare le iniziative istituzionali —:

se non ritenga opportuno procedere, dopo aver sentito i rappresentanti delle comunità locali, con un progetto alternativo alla costruzione delle nuove infrastrutture, al fine di:

a) promuovere iniziative volte a realizzare una migliore offerta del trasporto collettivo, anche introducendo modalità di trasporto collettivo complementari al trasporto di massa (*taxi collettivo, car sharing*);

b) introdurre misure volte a favorire la gestione della domanda di mobilità (*mobility manager* ed altre);

c) riqualificare e ammodernare le infrastrutture ferroviarie.

(2-00581) « Santino Adamo Loddo, Reallacci, Quartiani, Capitelli, Duilio, Rusconi, Fumagalli, Delbono, Acquarone, Angioni, Bettini, Camo, Franceschini, Franci, Gentiloni Silveri, Giachetti, Tonino Loddo, Loiero, Lucà, Lulli, Raffaella Mariani, Mascia, Meduri, Micheli, Monaco, Mosella, Ottone, Pasetto, Pinza, Preda, Ranieri, Rava, Rizzo, Rossiello, Zunino, Carbonella, Carboni, Carra, Maura Cossutta, Alfonso Gianni, Mantini, Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Pisapia, Pistone, Potenza, Squeglia, Volpini, Lusetti ».

(5 dicembre 2002)

(Sezione 7 — Iniziative per garantire trasparenza sulla crisi della Fiat)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il

Ministro delle attività produttive, per sapere — premesso che:

la Fiat ha venduto la sua quota di partecipazione in *General Motors* ad una banca d'affari americana;

il piano industriale della Fiat, in base al quale sono stati previsti interventi di cassa integrazione, sono stati annunciati licenziamenti e chiusure di stabilimenti, non è stato modificato;

si profilano nuove iniziative di finanziari italiani per l'acquisto del controllo della Fiat;

decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori della Fiat e del suo indotto sono condannati, se non si modificano radicalmente queste premesse, a perdere il posto di lavoro;

proseguendo per questa strada verrebbe a sparire l'unica industria automobilistica italiana;

il segretario generale della Fiom Cgil, ovvero del maggiore dei sindacati della categoria, ha inviato in data 3 gennaio 2003 una lettera a tutti gli organismi di controllo nazionali ed europei sulla crisi della Fiat;

in questa lettera si chiede al gruppo Fiat di rimuovere formalmente e sostanzialmente ogni ostacolo alla conoscenza e alla divulgazione dei dati concernenti la crisi del gruppo;

in questa lettera lo scrivente si rivolge al Ministro delle attività produttive, nell'ambito delle sue competenze, affinché si adoperi per rendere note tutte le proposte fin qui avanzate relative al gruppo Fiat;

in questa lettera lo scrivente si rivolge alla Banca d'Italia, affinché venga resa nota la situazione dei risparmiatori che hanno investito in azioni e obbligazioni del gruppo Fiat;

in questa lettera lo scrivente si rivolge ai Presidenti della Camera e del Senato, affinché, anche attraverso l'opera delle competenti commissioni parlamentari, raccolgano tutte le informazioni necessarie;

in questa lettera lo scrivente si rivolge al Presidente della Repubblica, affinché si renda garante della totale trasparenza e conoscenza degli atti relativi alla crisi del gruppo Fiat —:

cosa il Governo intenda fare, per parte sua, al fine di garantire la trasparenza e la conoscenza dei dati concernenti la drammatica situazione della crisi della Fiat e cosa intenda concretamente e urgentemente fare, utilizzando tutte le misure opportune e necessarie, compresa quella di un determinante intervento pubblico negli assetti proprietari della società, per evitare al Paese la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro e la svendita a *General Motors* dell'unica industria automobilistica italiana.

(2-00599) « Bertinotti, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Deiana, Titti De Simone, Mantovani, Pisapia, Vendola, Valpiana ».

(14 gennaio 2003)

(Sezione 8 – Operazione di trasferimento degli ordigni bellici presenti nel deposito della base militare di Camp Darby)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e dell'interno, per sapere — premesso che:

la base di *Camp Darby*, negli ultimi dodici anni, è stata storicamente il più importante deposito operativo di ordigni bellici degli Stati Uniti: da lì provengono la quasi totalità delle munizioni usate durante la guerra del Golfo e la maggior parte di quelle impiegate in Serbia nel 1999; il sito ospitava, infatti, 8.100 tonnellate

di alto esplosivo e ventimila tonnellate di munizioni per l'artiglieria, tra cui verosimilmente quelle anticarro ad uranio impoverito;

due anni orsono i depositi sotterranei refrigerati costruiti negli anni '70, dove erano custoditi alcuni degli ordigni più pericolosi, hanno iniziato a dare segni di cedimento strutturale, non essendo a nulla valsi i tentativi di restauro: si è pertanto optato per un trasferimento degli apparati colà custoditi;

lo sgombrò da *bunker* divenuti pericolanti di oltre 100 mila ordigni e 23 tonnellate di alto esplosivo è avvenuto tra giugno e luglio del 2000, secondo quanto riportato dal quotidiano *Il Corriere della Sera* del 13 gennaio 2003, senza informare il nostro Governo;

l'operazione viene descritta come « delicatissima » e « un piccolo miracolo » dagli stessi esecutori, che hanno impiegato a tal fine piccoli *robot* telecomandati;

in Italia operazioni di bonifica anche molto semplici, ad esempio per far brillare ordigni della prima guerra mondiale, comportano normalmente l'evacuazione di aree molto estese: vige, quindi, un criterio di prudenza e precauzione assai elevato —:

cosa prevedano gli accordi tra Italia e Usa in simili casi e se vi siano state violazioni degli stessi;

se il Governo abbia provveduto ad accertare quali precauzioni siano state prese per muovere gli ordigni a ridosso di spiagge affollatissime;

quali siano le valutazioni del Governo sull'accaduto e quali provvedimenti si intendano prendere perché non si ripetano fatti simili con analoghe modalità.

(2-00602) « Bulgarelli, Cento, Zanella, Boato ».

(16 gennaio 2003)